



## ORDINANZA n. 104

OGGETTO: Ordinanza a tutela della quiete pubblica. Istituzione Zone di silenzio.

### IL SINDACO

#### PREMESSO

- Che pervengono numerose segnalazioni circa la consuetudine nei mesi estivi soprattutto da parte di giovanissimi -spesso minori senza sorveglianza alcuna- di giocare a pallone, provocare schiamazzi, lanciare oggetti, assembrarsi rumorosamente nelle piazze del centro cittadino, agli incroci, nelle strade, nei giardini comunali, con pregiudizio alla tranquillità dei passanti, alla quiete pubblica e pericolo di danneggiamento della proprietà pubblica e privata.

-che nel Centro del Comune, in prossimità di case, alberghi, zone residenziali e commerciali è necessario salvaguardare il decoro e gli arredi urbani, gli elementi architettonici pubblici e privati, oltre che la tranquillità dei cittadini residenti e degli ospiti che scelgono Ischia come meta di vacanza.

**RITENUTO** di dover impartire disposizioni che in via sperimentale e fino al 30 Settembre 2017 vietino espressamente il gioco del pallone in strade, piazze e giardini del Comune, disponendo altresì il divieto assoluto di provocare schiamazzi, lanciare oggetti, assembrarsi rumorosamente nelle piazze del centro cittadino, agli incroci, nelle strade, nei giardini comunali.

**VISTO** il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**VISTO** l'art.50 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267;

### ORDINA

1) E' fatto espresso divieto di giocare a pallone, provocare schiamazzi, lanciare oggetti, creare assembramenti rumorosi nelle piazze, nelle strade, nei giardini comunali.

2) Fino al 30 Settembre 2017 -in via sperimentale- ad eccezione delle manifestazioni espressamente autorizzate e/o patrocinate dall'ente, e fermo il generale divieto di cui al punto 1) dalle ore 15.00 alle ore 18.00 di ciascun giorno e dalle ore 21.00 di ciascun giorno alle ore 09.00 del giorno seguente, sono altresì istituite **Zone di Silenzio** -ove è consentito esclusivamente il passeggio, la sosta e la consumazione presso gli esercizi pubblici e/o le attività commerciali autorizzate e/o il transito degli autoveicoli espressamente autorizzati secondo le ordinanze istitutive

delle rispettive Ztl e/o con i limiti di circolazione già imposti- nelle seguenti strade e parchi cittadini: Via Edgardo Cortese, Via Ferrante D'Avalos, Via Emanuele Gianturco, Lungo Mare Cristoforo Colombo, Parco e giardini Vincenzo Telese, Via Remigia Granturco, Via Champault, Piazzetta Rittman, Via Pontano, Rampe di Sant'Antonio, Via Seminario, Via Luigi Mazzella, Lungomare Stradone, Piazzale Aragonese, Piazzale delle Alghe, Via Giacinto Gigante, Via V.Marone e Piazzetta Battistessa, Via Enea, Via de Rivaz, Via F.Buonocore.

3) Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 ad Euro 5000 ai sensi dell'art.5 lettera d) del Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione di Regolamenti comunali e di Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei servizi approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.36/03.

La Polizia Municipale e la Forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

Ischia, dalla Residenza Municipale  
03 agosto 2017

Il Sindaco  
Dott. Vincenzo Ferrandino

